



Camera di Commercio
Reggio Calabria



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
DEI LIBERI PROFESSIONISTI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

art. 2 Il Presidente della Consulta

CAPO III

LA CONSULTA

art. 3 Composizione della Consulta

art. 4 Autonomia organizzativa della Consulta

art. 5 Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria

art. 6 Funzioni consultive e formulazione delle proposte

art. 7 Convocazione delle sedute

art. 8 Luogo delle sedute

art. 9 Deposito degli atti - Rilascio delle copie

art. 10 Sospensione delle sedute

art. 11 Quorum per la validità delle riunioni

art. 12 Validità delle proposte

art. 13 Trattazione dell'ordine del giorno

art. 14 Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

art. 15 Ordine e disciplina degli interventi

art. 16 Pubblicità delle sedute

art. 17 Partecipazione ai lavori della Consulta

art. 18 Presenza del pubblico in aula

art. 19 Processo verbale delle sedute

art. 20 Obbligo di astensione

art. 21 Sospensione o rinvio di un argomento

art. 22 Votazioni

art. 23 Cessazione e decadenza dei membri della Consulta

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 24 Interpretazione delle norme del regolamento

art. 25 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta provinciale delle professioni (di seguito Consulta) di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., dell'articolo 8 del D.M. 4/8/2011 n.156 e dell'art. 36 dello Statuto della Camera di Commercio di Reggio Calabria.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

art. 2

Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.
5. La carica di Presidente non è delegabile, nè è delegabile la partecipazione dello stesso ai lavori della Consulta in quanto componente della stessa.

CAPO III LA CONSULTA

art. 3

Composizione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale, e di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Reggio Calabria da almeno tre anni o un loro delegato nominativamente individuato appartenente al Consiglio dell'Ordine o Organismo analogo. La delega è espressa una sola volta per tutta la durata della consiliatura, salvo revoca preventiva ed è valida fintanto che il delegante rimane in carica.
2. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della consistenza numerica che dovrà essere almeno pari a 50 iscritti alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso,

dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza, in relazione alla *mission* camerale e alle funzioni della Consulta.

3. Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Ove più associazioni della stessa categoria abbiano proposto la propria candidatura, sarà scelto il rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell'anzianità di operatività nel territorio di riferimento.

3-Bis I Presidenti degli Ordini con competenza territoriale sovraprovinciale designano un proprio rappresentante, che sia iscritto all'Albo, in seno alla Consulta presso la Camera di Commercio. I Presidenti degli Ordini con competenza territoriale sub-provinciale, ovvero i cui Ordini siano più di uno nell'ambito della Provincia, designeranno, in occasione nella prima seduta della Consulta, il proprio Rappresentante Comune con diritto di voto. In mancanza di accordo sulla nomina del Rappresentante Comune, la Categoria Professionale sarà rappresentata dall'Ordine con il maggior numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente la prima riunione della Consulta. Rimane ferma la possibilità dei Presidenti degli Ordini che non hanno la Rappresentanza, di prendere parte, quali auditori, alle riunioni della Consulta.

4. Per la individuazione dei rappresentanti delle categorie professionali la Giunta camerale emanerà apposito avviso pubblico sull'albo on-line del sito istituzionale.

5. Le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda di ammissione alla consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sull'albo on-line del sito istituzionale, indicando il proprio rappresentante. La giunta provvede alla nomina entro i successivi 30 giorni.

6. La Consulta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente, che in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. Per la nomina del Vice Presidente si osservano le disposizioni degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

6.bis La carica di Vice-Presidente non è delegabile, nè è delegabile la partecipazione dello stesso ai lavori della Consulta in quanto componente della stessa.

7. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

8. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

art. 4

Autonomia organizzativa della Consulta

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.

2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.

3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente programma l'attività della Consulta, definendo il calendario delle sedute.

art. 5

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580 e s.m.i., il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali. In tal caso la delega eventualmente conferita non ha alcun effetto ed il nominando deve essere scelto fra i soli aventi diritto al voto.

2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli ordini professionali si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d. m. 4/08/11 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante

dei liberi professionisti designato dalla Consulta.

4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93 e s.m.i..

art. 6

Funzioni consultive e formulazione delle proposte

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati alla Camera di Commercio relativi alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti - nel campo della comunicazione, del marketing, della formazione, dell'assistenza legale, contabile, fiscale e gestionale, della consulenza strategica e finanziaria, della ricerca e sviluppo, essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Art. 7

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, via e-mail, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. L'ordine del giorno, gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
6. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
7. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal Vice Presidente della Consulta e in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.

art. 8

Luogo delle sedute

1. La Consulta si riunisce di norma presso la sala consiliare della Camera di Commercio di Reggio Calabria, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

art. 9

Deposito degli atti - Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala consiliare della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Calabria, a disposizione dei componenti.

2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto Camerale e dai regolamenti.

art. 10

Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

art. 11

Quorum per la validità delle riunioni

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

art. 12

Validità delle proposte

1. La Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.

3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

art. 13

Trattazione dell'ordine del giorno

1. Sia il Presidente sia i componenti presenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.

2. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i componenti votano per alzata di mano.

art. 14

Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. In apertura dei lavori di ogni seduta della Consulta, il Presidente ed i singoli componenti presenti possono presentare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché a livello di mera comunicazione.

2. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente valuta le comunicazioni di cui al comma precedente. In caso di riconoscimento dell'urgenza, è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta della Consulta.

art. 15

Ordine e disciplina degli interventi

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.

2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

art. 16

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

art. 17

Partecipazioni ai lavori della Consulta

1. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Calabria, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

art. 18

Presenza del pubblico in aula

1. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di tutto o in parte del pubblico che non tenga un comportamento corretto o non si astenga da manifestazioni di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i componenti la Consulta o turbi lo svolgimento della seduta.
2. In caso di più grave impedimento, il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse e disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.

art. 19

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. All'inizio della riunione il Presidente chiede alla Consulta se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si intende che la Consulta ne prenda atto all'unanimità.
4. Il rilascio di copie compete al Presidente o ad un suo delegato.
5. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.

art. 20

Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

art. 21

Sospensione o rinvio di un argomento

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificati dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi, la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che la Consulta non abbia deliberato in merito.

art. 22

Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta o la sua parte chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.
3. L'esito è proclamato dal Presidente.
4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
6. Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

art. 23

Cessazione e decadenza dei membri della Consulta

1. La perdita della carica di Presidente dell'ordine professionale o di componente delegato dell'ordine o dell'associazione professionale comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro della Consulta e deve essere formalizzata per iscritto al Presidente della Consulta o, nel caso si tratti della carica di Presidente, al Vice Presidente della Consulta.
 2. Qualora si tratti della carica di Presidente o di Vice Presidente della Consulta, nella prima riunione utile la Consulta provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, come disposto dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
 3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla Consulta nel Consiglio camerale, la Camera di Commercio né dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la Consulta ai fini della designazione del nuovo consigliere.
 4. Qualora la Consulta non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della Giunta regionale, il quale provvede ai sensi dell'art. 12, comma 6 della legge n. 580/1993 e s.m.i..
- I componenti della Consulta che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato della Consulta.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 24

Interpretazione delle norme del regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello alla Consulta qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei componenti contestata.

art. 25

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio nell'apposita sezione dedicata all'Albo on line per la durata di quindici giorni dalla sua adozione. Trascorso tale termine permane la sua pubblicazione sul sito.